

ATTO N. DD 3220

DEL 29/06/2022

Rep. di struttura DD-TA2 N. 440

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e D.lgs. 387/2003 - Domanda di Easy Nite s.r.l. in data 27/6/2022 di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia a mezzo della Bealera Cossola in Comune di Collegno, ad uso energetico (n. pr. 155/173). Dichiarazione di improcedibilità e conseguente chiusura del procedimento integrato.

Premesso che:

- con domanda in data 27/6/2022 (prot. n. 84825 in data 27/06/2022) Easy Nite s.r.l. ha presentato domanda di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia a mezzo del Bealera Cossola in Comune di Collegno in misura di 1200 litri/s massimi e 900 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 13,86 la potenza nominale media di kW 118,22;
- detta domanda risulta presentata, in adempimento alla richiesta effettuata in prima battuta con la nota prot. n. 16703 del 3/2/2022, come poi ribadita con nota prot. n. 70274 in data 25/05/2022;
- unitamente alla domanda di concessione di derivazione d'acqua, Easy Nite s.r.l. ha altresì presentato domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- viceversa la domanda di avvio della fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. e dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., risulta agli atti dell'amministrazione a partire dal 29/12/2021, a seguito della D.D. 4604 del 4/11/2020 di assoggettamento del progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. si è provveduto a esaminare la citata domanda di concessione di derivazione d'acqua in data 27/6/2022 ed i relativi elaborati, verificandone la rispondenza alle informazioni e ai contenuti previsti a pena di improcedibilità, come definiti nell'Allegato A Parte II Sezione II del medesimo D.P.G.R.;
- ai sensi del D.M. 10/9/2010 si è provveduto a esaminare la citata domanda di Autorizzazione Unica in data 27/6/2022 ed i relativi elaborati, verificandone la rispondenza alle informazioni e ai contenuti previsti a pena di improcedibilità, come definiti nella Parte III paragrafo 13;
- la documentazione presentata risulta carente della "*modulo di accettazione del preventivo per la connessione e copia dei relativi versamenti*" dovuta oltre al preventivo di connessione presentato per verificare che la ditta concordi con il contratto proposto da e-distribuzione e quale soluzione accetti per la realizzazione dell'intervento e dell'*"impegno a dismettere l'impianto qualora risulti inoperativo per 12 mesi consecutivi"* dovuto come contenuto minimo per avviare il procedimento relativo all'Autorizzazione Unica;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. "*Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato*

*A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda”; - escludendo pertanto la possibilità di una successiva regolarizzazione della documentazione mancante;
- ai sensi del punto 14.2 del D.M. 10/9/2010 “la documentazione elencata al punto 13.1 ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla Regione o dalle Provincie delegate .. è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità”;*

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra:

- provvedere a dichiarare l’improcedibilità della domanda in oggetto, poiché priva degli “*elementi minimi necessari ai fini della procedibilità dell’istanza di nuova concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento*”, come definiti nell’Allegato A Parte II Sezione II del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal D.M. 10/9/2010;
- dare atto che, risultando improcedibile la domanda di concessione di derivazione d’acqua, il presente provvedimento costituisce altresì chiusura del procedimento integrato previsto a norma dell’art. 26 e segg. del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - ivi compresa, per effetto, la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e di tutti i procedimenti integrati nell’Autorizzazione Unica;

Visti:

- - la L.R. 26/4/2000 n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98" e s.m.i.;
- - il D.lgs 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- - D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 10/9/2010 " Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- - la L.R. 14/12/1998 n. 40, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", e s.m.i.;
- - il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;
- - la D.C.R. n. n. 179-18293 del 2/11/2021 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque (PTA)";
- - la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- - l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di dichiarare l'improcedibilità della domanda in oggetto, presentata in data 27/6/2022 da Easy Nite s.r.l. - C.F./P.IVA 06370090018 con sede legale in Torino, C.so Matteotti n. 57 ed intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia a mezzo del Bealera Cossola in Comune di Collegno, ad uso energetico;
2. di dare atto che, stante l'improcedibilità della domanda di concessione di derivazione d'acqua, il presente provvedimento costituisce altresì chiusura del procedimento integrato previsto a norma dell'art. 26 e segg. del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. ivi compresa, per effetto, la procedura di verifica di impatto ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e di tutti i procedimenti integrati nell'Autorizzazione Unica;
3. di notificare il presente provvedimento al richiedente, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, all'ARPA Piemonte, al Comune di Collegno e al Nucleo VAS e VIA della Città metropolitana di Torino, quali destinatari delle domande citate in premessa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/06/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini